

di un giorno, nè di un'ora, poichè il comune ha il diritto di disdire quandochessia la convenzione e di porvi termine. La condizione del maestro è dunque peggiorata.

D'altra parte che ragione potevano avere l'onorevole ministro e la Commissione per conservare questo sistema di convenzioni per sessenni o per quinquenni? Nessuna, a mio avviso. Imperocchè i periodi hanno ragione di essere, quando le convenzioni che abbracciano ciascuna uno di questi periodi, al loro scadere possono cessare di essere per il fatto della volontà di uno o dell'altro dei contraenti. Ma quando voi m'introducete qui un nuovo sistema, per il quale la convenzione più non deve cessare d'esistere per semplice volontà del comune, o per semplice volontà del maestro, a me pare non vi sia più alcuna ragione di mantenere il periodo, e che ad un concetto molto più logico, ad un sistema molto più ragionevole e conforme alle idee stesse della Commissione corrisponderebbe la distinzione del servizio dei maestri in due periodi; periodo di prova e periodo di nomina definitiva.

D'altra parte, e questa è l'ultima osservazione che mi permetto di fare sopra l'articolo 4, essendosi nella legge 9 luglio 1876 sostituiti i sessenni ai trienni, e proponendocisi ora di sostituire i quinquenni ai sessenni della legge 9 luglio 1876, io domando: che ragione vi è perchè la prima nomina debba essere di cinque anni, la seconda di dieci, la terza di quindici, e poi la quarta di cinque, e così pure la quinta e la sesta? Non so proprio trovarne la ragione. Si direbbe che sono numeri cabalistici. Se il perchè fosse nel rispetto alla volontà o all'interesse o alla convenienza del comune, io consentirei forse coll'onorevole ministro e colla Commissione che si dovesse conservare almeno il nome dei periodi ed il nome delle convenzioni, se non la sostanza. Ma dal momento che voi sottraete al comune il diritto di disdire, per il solo fatto della sua volontà, la convenzione, e di licenziare il maestro; dal momento che questo diritto voi dal comune trasferite altrove, in altra persona, in altro tribunale, tutto il resto è per il comune medesimo affatto indifferente.

Voi, adunque, avete modo di avvantaggiare i maestri, senza, per questo, offendere, nè danneggiare il comune.

Mi sembra pertanto che l'onorevole ministro e la Commissione non dovrebbero avere difficoltà di accettare la nuova formula che mi sono permesso di proporre. Essi dicono: periodi di cinque, di dieci, di quindici anni, e poi di nuovo, e sempre, di cin-

que; ed io dico: periodo di prova, e poi periodo definitivo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

**Bonghi.** La Camera permetterà che io faccia parecchie osservazioni, le quali abbracceranno, non solo l'articolo 4, ma ancora il 5, e queste osservazioni io raccomando all'onorevole ministro ed alla Commissione. Io non proporrò alcun emendamento, dappoichè la mia persuasione è questa, che, nelle condizioni nelle quali la Camera è ridotta, non vi sia alcun modo per un deputato di fare prevalere nella Camera stessa una proposta sua, per quanto buona possa, parere all'uno, od all'altro, contro il parere conforme della Commissione e del Ministero.

Questo io non credo che sia bene; ma credo pure che dipenda da tante e così profonde ragioni, che sarebbe opera vana ed indegna di chi si rende conto di questa condizione di cose il cercare di mutarla. Dunque delle osservazioni mie il ministro e la Commissione tengano il conto che credono: se parranno degne di qualche considerazione, essi riformeranno le loro proposte; se non ne saranno degne, io avrò discaricato la mia coscienza ed essi procederanno innanzi nella loro via. (*Commenti*)

Ora, fatta questa dichiarazione colla mia abituale franchezza, comincio col ricordare che nella nostra legge generale sull'istruzione pubblica del 1859 si riscontra una curiosa lacuna.

Il titolo di quella legge relativo all'istruzione secondaria, dopo aver provveduto ai professori delle scuole istituite dallo Stato, dai comuni e dalle provincie, provvede altresì alle scuole istituite presso Opere pie, le quali abbiano l'obbligo dell'insegnamento. Ma per le scuole d'insegnamento primario, non v'è nella legge stessa nessuna disposizione che le riguardi. Ora questa lacuna non è affatto colmata col presente disegno di legge: infatti ai maestri nominati dai comuni, si applicherebbero le disposizioni della legge che ora discutiamo, ma i maestri elementari che insegnano nelle scuole primarie istituite presso Opere pie, non avrebbero nessun beneficio dalla legge stessa.

D'altra parte, mi è stato fatto considerare che, oggi, nella maggior parte dei grandi comuni, in quei comuni cioè i quali hanno più scuole, un altro ufficio è stato istituito, quello di direttore di codeste scuole. Codesto ufficio non ha fondamento e non ha disposizioni che lo riguardino nella legge del 1859; ma ha fondamento sull'ordinamento attuale della istruzione primaria in parecchie città del regno.